

**Determinazione del Dirigente della Direzione  
Territorio e Trasporti**

Prot. N.212-9183/2019

**OGGETTO: COMUNE DI SCALENGHE – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C.  
N. 34 DEL 11/07/2019 - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente della Direzione  
Territorio e Trasporti

**visto** il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Scalenghe, con deliberazione del C.C. n. 34 del 11/07/2019, trasmesso alla Città Metropolitana con lettera prot. n. 5085 del 12/07/2019 (pervenuto in data 24/07/2019 ns. prot. n. 64557/19), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i., per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*pratica n. VP-22/2019*);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 11/07/2019 di adozione della Variante parziale;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- frazione Viotto: costituzione di una Zona I8.2 "Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino" e di una Zona SI6.1 "Aree per attrezzature di servizio produttivo" poste immediatamente ad ovest ed in ampliamento rispettivamente alla Zona I8 ed alla Zona SI6;
- frazione Murisenghi:
  - ridefinizione con sensibile riduzione dell'area normativa S28, limitando la zona Servizi al solo edificio Sacro ed eliminando la destinazione d'uso urbanistico alla piazza esistente;

- stralcio dell'area per attrezzature di Servizio alla residenza S30 con assegnazione alla destinazione agricola;
- frazione Pieve/Scalenghe:
  - stralcio di parte dell'area normativa a Servizi S2 posta nella zona nord, di proprietà della chiesa parrocchiale, compresa tra il sedime ferroviario e via Santa Maria e via Pomaretto e riassegnazione alla destinazione agricola;
  - riclassificazione dell'area a Servizi S3 *“attrezzatura di servizio residenziale”* in area RR1 *“residenziali di ristrutturazione”*;
  - stralcio, in prossimità del cimitero, dell'area SI1 per attrezzature di Servizio al produttivo;
  - riduzione, in prossimità del cimitero, delle aree normative I3 *“produttivo industriale ed artigianale di riordino”* e SI2 *“attrezzature di servizio produttivo”*;
  - definizione di una nuova area SI2.1 a Servizi del produttivo (destinazione peso pubblico);
  - ampliamento lungo via Rivette dell'area per attrezzature di Servizio residenziale S13 con contestuale spostamento della strada comunale sopra-richiamata e riduzione dell'area RI11 *“aree di completamento e nuovo impianto”* e della relativa area a Servizi S14.

**dato atto** che il Comune di Scalenghe non è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e che in conformità alla Nota Tecnica Esplicativa prot. n. 285-9684-2012 del 10 aprile 2012 sono stati adottati congiuntamente alla Variante urbanistica la *“Carta della sintesi delle conoscenze geologiche con le aree normative e le modifiche apportate dalla Variante parziale”* e la *“Relazione Geologico Tecnica”* senza che questo comporti riconoscimento, condivisione, ratifica o approvazione dei dissesti e/o delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica definiti dal Comune;

**rilevato che**, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato *“in maniera contestuale”*, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il *“Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità o di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica”* (Elaborato VAA) e con l'*“Allegato al Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità o di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica”* (Elaborato VAA.A), documenti trasmessi con la medesima nota prot. 5085 del 12/07/2019, pervenuti in data 24/07/2019 (ns prot. n. 64557/2019 del 24/07/2019) alla

*Direzione Territorio e Trasporti* che ha trasmesso con mail alla *Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Coordinamento Procedure VIA* della Città Metropolitana di Torino, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), il link dove acquisire gli Atti in questione;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** che, con Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino n. 320-8803/2019 del 28/08/2019, è stata dichiarata la compatibilità della Variante parziale

con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Scalenghe con deliberazione C.C. n. 34 del 11/07/2019, le seguenti osservazioni:

- come indicato nel Decreto del Vice-Sindaco della Città Metropolitana prot. n. 320-8803 del 28/09/2019 e **in riferimento alla mancata coerenza con i parametri di cui al comma 6** dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: *"...le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali .....*", si evidenzia che l'area scelta per localizzare la nuova area produttiva I8.2 in frazione Viotto, stralciando parte dell'ambito produttivo I3, è priva di collettori fognari come si evince dalle planimetrie allegate e pertanto non è coerente con quanto indicato dalla L.U.R..

Si ricorda, ai sensi del comma 7 art. 17 della citata Legge Regionale richiamato al successivo punto 3. che la deliberazione di approvazione della Variante dovrà dare atto del recepimento di quanto richiesto in questo punto;

- la Nota Tecnica Esplicativa prot. n. 285-9684-2012 del 10 aprile 2012 che consente ai Comuni non adeguati al P.A.I. di procedere all'adozione di Varianti parziali, nelle *"...aree dove sia stata accertata la sicurezza del territorio"* oltre alla Relazione geologica chiede di allegare *".....l'autocertificazione (aggiornata alla data di adozione della variante), di compatibilità idrogeologica da parte del geologo incaricato,....."*, motivo per il quale si chiede di integrare gli Atti della Variante in fase di approvazione con la summenzionata autocertificazione;
- in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione della Variante si ricorda quanto di seguito indicato:
  - richiamato il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: *"la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la Variante è classificata parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo i parametri sopra indicati, richiamando in modo completo le condizioni di parzialità della Variante di cui al comma 5 del sopraccitato articolo, analizzando tutte le Varianti parziali approvate

dal Comune nell'arco di validità temporale del P.R.G.C. (Cfr. comma 6 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.).

Premesso che le verifiche di cui alla lettera c) e d) del comma 5 art. 17 della L.U.R. vanno attuate sulla globalità degli standard (0,5 ab/mq x C.I.R.T.), si sottolinea che avendo modificato con la Variante in questione gli abitanti in progetto (stralcio di una porzione dell'ambito residenziale RI11) il nuovo moltiplicatore (C.I.R.T.) sarà pari alla capacità insediativa opportunamente decurtata;

- al comma 2 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., è citato: *“Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse”*. Sarebbe pertanto opportuno richiamare la conformità ai Piani regionali e al PTC2 nella deliberazione di approvazione della Variante;
- inoltre, si ricorda quanto indicato, al comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R che recita testualmente: *“... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.”*;
- pur non entrando in merito alla perimetrazione dei dissesti e delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, su cui la Città metropolitana non si esprime, si evidenzia in conformità alla circolare alla P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996, Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare e alla D.G.R. n. 17 del 24/04/2014 che l'ambito a Servizi S13 e in particolare nelle superfici interessate dalla classe IIIb3 o IIIa non sono consentite nuove costruzioni, intese come spogliatoi per campi da calcio o strutture funzionali all'utilizzo del lotto. Si specifica che nell'area IIIb3 tale divieto permane anche dopo la messa in sicurezza del territorio e minimizzazione del rischio;
- in riferimento al sopraccitato ambito S13, interessato da reticolo idrografico, si ricorda quanto indicato nell'art. 10.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP/96, in cui è citato: *“... nel ribadire la necessità di tutelare e preservare qualsiasi linea di drenaggio, anche non fasciata, o cartografabile, si sottolinea quanto segue: ... Il reticolo da esaminare è quello significativo per la pericolosità, per quello non cartografato o cartografabile andranno previste indicazioni specifiche nelle N.d.A. (ad es. **il divieto di intubamenti, l'inedificabilità degli alvei lungo l'intero tratto, dai settori di confluenza alla testata degli impluvi**, ecc....anche in sintonia con quanto previsto all'art.31 delle N.d.A. al P.A.I. “Adeguamento dei tratti tominati dei corsi d'acqua naturali”*

- la particolare geometria del nuovo tratto di via Rivette, che costeggiando l'ambito S13 assume delle curve ad angolo retto, parrebbe non conforme con il Regolamento di Esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 495 del 16/12/1992) e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19 Aprile 2006, ad oggetto: *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"* ai quali si rimanda per una corretto tracciamento;
  - in riferimento al riposizionamento della fascia di rispetto cimiteriale a 150 m, contestuale alla riduzione dell'ambito produttivo I3, si fa presente che con le modifiche apportate dalla L.R. 03/2013 alla L.U.R., l'art. 27 *"Fasce di rispetto"* e in particolare il comma 6 è stato modificato, ampliando il vincolo di inedificabilità assoluta da 150 metri a 200 metri;
  - a titolo di apporto collaborativo si evidenzia che la nuova area a Servizi pubblici, predisposta per la pesa pubblica, è interessata da fenomeni di esondazione medio moderati per i quali la relazione del geologo vieta locali interrati. Premesso che non è noto il funzionamento della pesa, ma si presume che presenti organi meccanici in un locale sotto il piano di campagna (fossa), sarebbe opportuno valutare se sia corretto attuare un locale interrato che potrebbe essere sommerso con possibili danni agli organi meccanici e all'ambiente per la possibile presenza di olii. Eventuali opere edili sul piano di campagna dovrebbero essere realizzate ad una quota compatibile con le piene di riferimento;
  - la *"Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Coordinamento Procedure VIA"* della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 *"Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - *"In caso di silenzio l'iter procede"*;
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, sopraccitata, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la...città metropolitana...ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ..... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;

4. **di trasmettere** al Comune di Scalenghe la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 29/08/2019

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti  
(Ing. Giannicola Marengo)  
F.to in originale